



COMUNICATO STAMPA n. 140/23

Lussemburgo, 14 settembre 2023

Sentenza della Corte nella causa C-83/22 | Tuk Tuk Travel

Risoluzione di pacchetti turistici in caso di circostanze straordinarie: un giudice nazionale può, a talune condizioni, informare d'ufficio il viaggiatore del suo diritto di risoluzione senza spese

Nell'ottobre 2019 un viaggiatore ha acquistato presso l'organizzatore di viaggi Tuk Tuk Travel un pacchetto turistico per due persone a destinazione Vietnam e Cambogia: la partenza da Madrid (Spagna) doveva effettuarsi l'8 marzo 2020, mentre il ritorno era previsto il successivo 24 marzo. Il viaggiatore ha pagato quasi la metà del prezzo totale del pacchetto. Il contratto forniva informazioni sulla possibilità di risoluzione prima della data di partenza, dietro pagamento di spese. Per contro, nulla indicava riguardo alla possibilità di risoluzione senza spese a motivo di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione, come previsto dalla direttiva sui pacchetti turistici¹.

Il 12 febbraio 2020, tenuto conto della propagazione del coronavirus in Asia, il viaggiatore ha informato la Tuk Tuk Travel della sua decisione di risolvere il contratto e le ha chiesto il rimborso di tutte le somme che poteva pretendere. Poiché l'organizzatore di viaggi gli aveva comunicato che, previa deduzione delle spese di annullamento, gli sarebbe stata rimborsata solo una piccola parte dell'importo versato, il viaggiatore ha adito la giustizia. Egli afferma di aver risolto il contratto quasi un mese prima della data di partenza prevista e invoca un caso di forza maggiore: la propagazione del coronavirus in Asia. Il viaggiatore, che non è rappresentato da un avvocato, chiede solo un rimborso parziale dell'importo versato, poiché ritiene che un quarto di tale importo corrisponda alle spese di gestione sostenute dalla Tuk Tuk Travel.

Il giudice spagnolo investito della causa ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sui pacchetti turistici. Esso si interroga, in particolare, sulla possibilità di concedere d'ufficio al viaggiatore, ai sensi della direttiva, il rimborso integrale dei pagamenti effettuati, qualora quest'ultimo abbia risolto il contratto a motivo di circostanze straordinarie. Il giudice spagnolo osserva che tale possibilità sarebbe contraria a principi fondamentali del diritto processuale spagnolo.

Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea, anzitutto, che la direttiva impone ad un organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore, in particolare, del suo diritto di risoluzione.

La Corte constata poi che, **data l'importanza del diritto di risoluzione conferito dalla direttiva** (nonché del conseguente diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati), **la sua tutela effettiva richiede che il giudice nazionale possa rilevarne d'ufficio la violazione**, in particolare quando il viaggiatore non fa valere il suo diritto

¹ Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).

perché ne ignora l'esistenza. Tale esame d'ufficio è tuttavia subordinato a talune condizioni².

Nel caso di specie, e fatta salva la valutazione del giudice spagnolo, tali condizioni sembrano essere soddisfatte, tanto più che la Corte ha già dichiarato in via generale che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» può comprendere lo scoppio di una crisi sanitaria mondiale, e che la causa dinanzi al giudice spagnolo verte sul rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore a seguito della sua decisione di risolvere il contratto a motivo della propagazione del coronavirus³. Peraltro, non si può escludere che il viaggiatore abbia ignorato l'esistenza del suo diritto di risoluzione poiché la Tuk Tuk Travel non l'ha informato al riguardo. **Il giudice spagnolo sarebbe quindi tenuto ad esaminare d'ufficio il diritto di risoluzione**. Esso dovrà, in particolare, da un lato, **informare il viaggiatore di tale diritto** e, dall'altro, **dargli la possibilità di farlo valere nel procedimento giurisdizionale in corso**.

Per contro, l'esame d'ufficio non impone al giudice nazionale di risolvere d'ufficio il contratto di pacchetto turistico di cui trattasi senza spese e conferendo al viaggiatore il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati. Spetta al viaggiatore decidere se desidera o meno far valere tale diritto dinanzi al giudice.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli [☎\(+352\) 4303 8575](tel:+35243038575).

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su [«Europe by Satellite»](#) [☎\(+32\) 2 2964106](tel:+3222964106).

Restate in contatto!



² Tali condizioni sono le seguenti: una delle parti del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi deve aver avviato un procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale e tale procedimento deve avere ad oggetto detto contratto; il diritto di risoluzione deve essere connesso all'oggetto della controversia quale definito dalle parti; il giudice nazionale deve disporre di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per valutare se tale diritto di risoluzione possa essere invocato dal viaggiatore interessato; quest'ultimo non deve aver espressamente indicato al giudice nazionale che si opponeva all'applicazione della direttiva per quanto riguarda tale diritto.

³ V. la sentenza della Corte dell'8 giugno 2023, UFC — Que choisir e CLCV, [C-407/21](#) (v. anche il comunicato stampa [n. 94/23](#)).